

## **Articolo 7 - Valutazione dei titoli**

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso o non correttamente inseriti nella stessa non sono presi in considerazione.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte dell'autorità competente.
3. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti.
4. La Commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:

### **A) Voto di diploma (fino a un massimo di punti 6):**

- 1,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 61 e 70/100 (o tra 37 e 42/60);
- 2,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 71 e 80/100 (o tra 43 e 48/60);
- 3,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 81 e 90/100 (o tra 49 e 54/60);
- 4,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 91 e 95/100 (o tra 55 e 57/60);
- 5,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto compreso tra 96 e 99/100 (o tra 58 e 59/60);
- 6,00 punti per il diploma di scuola media superiore conseguito con voto 100/100 (o 60/60) ed eventuale lode;

### **B) Titoli ulteriori rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione (fino a un massimo di punti 4):**

- 0,50 punti per laurea di primo livello (L), a prescindere dal punteggio riportato;
- 1,00 punti per diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), anche nel caso in cui sia il naturale proseguimento della laurea di primo livello (L) indicata ai sensi della voce precedente;
- 0,50 punti per master universitario di primo livello - della durata di almeno un anno accademico e con l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari;
- 1,00 punti per ogni master universitario di secondo livello - della durata di almeno un anno accademico e con l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari;
- 1,25 punti per diploma di specializzazione "post lauream";
- 1,75 punti per dottorato ricerca;
- 1,00 punti per abilitazione professionale.

### **Sarà valutato un solo titolo per ogni voce del su indicato elenco.**

I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le Istituzioni universitarie pubbliche, le Università non statali legalmente riconosciute,

nonché le Istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.